

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE IMPRESE MARITTIME DI CUI AGLI ARTT. DA 155 A 161 DEL TUIR

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 GIUGNO 2005

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR e al D.M. 23 giugno 2005.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misura di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato, con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - viale Europa, n. 242 - 00144 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR") introducendo, con gli artt. da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: "*tonnage tax*").

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 161 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime di determinazione forfetaria.

Il regime di *tonnage tax* si applica al reddito ottenuto dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 6 del decreto.

Dette navi, con tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all'attività di:

- trasporto merci;
- trasporto passeggeri;
- soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.

Sono incluse nell'imponibile anche le attività accessorie indicate nell'art. 6, comma 2, del decreto, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate.

Sono in ogni caso esclusi dal regime di *tonnage tax* i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò.

Possono fruire della determinazione forfetaria della base imponibile i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR nonché quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa mediante stabile organizzazione, a condizione che effettuino l'opzione per il nuovo regime entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale si intende fruirne.

L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il presente modello, può essere rinnovata, è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale di cui, rispettivamente, agli artt. 117 e 130 del TUIR per il periodo d'imposta in cui non era in vigore il regime di *tonnage tax*, possono esercitare l'opzione per quest'ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato. In tal caso, si applicano le norme sull'interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it dai quali può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime può essere presentato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR.

Si precisa che nel caso di gruppi di imprese costituiti dalla controllante e dalle controllate, tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, la comunicazione va presentata dalla società controllante.

Le predette società o enti possono assumere la natura giuridica di:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione.

L'opzione non può essere esercitata, ovvero, se esercitata, perde efficacia dal periodo d'imposta in corso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 157 del TUIR e dall'art. 7 del decreto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime deve essere presentata:

- nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 del decreto, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruirla;
- nel caso di rinnovo dell'opzione di cui all'art. 4 del decreto, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata;
- nel caso di variazione del gruppo di cui all'art. 5 del decreto, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione. Per il gruppo, al fine della determinazione di tale termine rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione esercitata in data meno recente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Si precisa che, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005), per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del TUIR, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti interessati;
- tramite una società del gruppo di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra citati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "TONNAGE TAX", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un prospetto, nel quale devono essere indicati il tipo di comunicazione, i dati della società o ente armatore, del rappresentante firmatario della comunicazione nonché delle società controllate, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata con il presente modello.

In particolare, va barrata:

- la casella "Opzione", nel caso in cui venga esercitata per la prima volta l'opzione ai sensi dell'art. 3 del decreto;
- la casella "Rinnovo", nell'ipotesi di rinnovo dell'opzione ai sensi dell'art. 4 del decreto;
- la casella "Variazioni del gruppo", qualora in presenza di gruppo di imprese intervengano modifiche relative ai soggetti ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Dati relativi alla società o ente armatore

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società o ente armatore. Per i gruppi di imprese, vanno indicati i dati della società controllante.

Vanno riportati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

Nel caso di soggetto non residente, devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché il "Codice di identificazione estero" ed il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali disponibile alla data di presentazione della comunicazione e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it/modulistica/index.htm).

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa.

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nei relativi campi vanno riportate le date di inizio e fine dello stesso.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del predetto modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società o ente che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Dati relativi alle società del gruppo

Il riquadro va compilato, in tutti i casi di presentazione della comunicazione, indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di *tonnage tax* e sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.

Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.